



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Teoria generale della prova
e
Disciplina codicistica**



TEORIA GENERALE DELLA PROVA

- Processo penale e verità
- Il lessico probatorio
- Il ragionamento probatorio
- Il procedimento probatorio





Processo penale e verità

Processo penale serve ad accertare il dovere dello Stato di punire (ossia ad accertare la fondatezza dell'accusa)

Due domande essenziali

L'imputato ha commesso il fatto?

Il fatto è penalmente rilevante e l'imputato è punibile?

Giudizio storico o di fatto

Giudizio di valore o di diritto

PROVE

strumenti

NORME DEL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE





Giudizio storico

Processo penale è una macchina di ricostruzione del passato → **funzione cognitiva del processo** come postulato del principio di legalità (artt. 25 c. 2) della presunzione di innocenza (art. 27 c. 2) e della personalità della responsabilità penale (art. 27 c. 1)

Corte cost. 255/1992: “fine **primario e ineludibile** del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità”



Fine: ricostruire la **verità giudiziale**

Verità raggiunta attraverso il rispetto di forme processuali volte a **tutelare l'individuo** (artt. 64 c. 2, 188)

Verità conseguita attraverso l'osservanza delle forme processuali volte a garantire il **migliore accertamento possibile** (fine è la tendenziale coincidenza con la verità storica) → metodo del contraddittorio (art. 111 c. 4 Cost.)

Verità probabile: non esiste una verità assoluta rispetto al passato → si tratta di ricostruire un evento passato attraverso i segni che questo ha lasciato sulle cose e le persone → ragionamento induttivo → logica probabilistica → opinione (art. 527 c. 2), attendibilità (art. 546 lett. e), valutazione (art. 637 c. 3)





Lessico probatorio

prova in senso lato



è quell'insieme di elementi cognitivi e attività che consentono di stabilire la verità o meno degli **enunciati fattuali** integranti il *thema probandum*

Enunciati fattuali: ciò che si prova è la verità di un enunciato ("Tizio era sul luogo del delitto") e non di un fatto (il fatto esiste o non esiste)

Thema probandum od oggetto della prova: insieme dei fatti rilevanti (rectius degli enunciati sui fatti) ai fini della decisione sulla domanda → tema storico che va verificato nel processo ("Tizio ha accoltellato il padre nel suo appartamento alle ore 12") (art. 187)



Oggetto di prova → enunciato da provare (o *factum probandum*: ve ne sono tanti quante sono le prove dedotte dalle parti → art. 493, comma 1, c.p.p.





Polivalenza semantica del termine “prova”

“Prova” come esito positivo dell’operazione conoscitiva compiuta dal giudice → sinonimo di dimostrazione

Sistemi anglofoni → termine specifico → **Proof** → indica la conseguita conoscenza del fatto sulla base dell’*evidence* disponibile

In questa
accezione

Art. 187, 420-*quater*, comma 4, 530, comma 2

“Prova” come dato sensibile su cui si fonda l’operazione conoscitiva del giudice

Sistemi anglofoni → termine specifico → **Evidence** → (anche nel linguaggio epistemologico) è ciò che serve da supporto per l’asserzione di un fatto

In questa
accezione

Artt. 493, 495



Fonte di prova



Persone, cose, luoghi, da cui si possono trarre elementi utili per l'accertamento dei fatti

Elemento di prova



L'informazione grezza ricavata dalla fonte di prova (NB: il codice tende a utilizzare la locuzione "elementi di prova" con riguardo alle indagini preliminari, ma nell'accezione di risultato di prova (ad es.: art. 421, comma 2, al fine di differenziare lessicalmente l'elemento cognitivo in sede di indagine da quello che assume rilevanza in giudizio))

Risultato di prova




Esito del procedimento intellettuale compiuto a partire dall'elemento di prova (Artt. 192, comma 1)






Mezzo di
prova



Strumento con cui si acquisisce nel processo l'elemento di prova (es.: **testimonianza** è il mezzo attraverso cui si acquisiscono in dibattimento le dichiarazioni delle persone informate sui fatti)

Mezzo di
ricerca
della prova




Attività attraverso cui si cercano le fonti di prova da acquisire nel processo (es.: **intercettazioni**)






**Prove
dichiarative**



Dichiarazioni orali
(parole del
testimone) o scritte
(diario) → fonte di
prova è una persona

**Prove
reali**




Cose (impronte digitali,
macchie di sangue,
diario) → fonte di
prova è una *res*






**Prove
precostituite**



Prove formate al di fuori del
contesto procedimentale
(diario, lettera, documenti
contabili...)

**Prove
costituende**



Prove che si formano
all'interno del procedimento
(testimonianza;
interrogatorio...)





Prove (dirette)




Prova con cui viene direttamente rappresentato il **fatto principale** da provare (es.: dichiarazioni del testimone oculare dell'omicidio)

**Indizi (prove indirette/indiziarie
→ art. 192 c. 2)**




Prove che non rappresentano il fatto principale da provare, ma un **fatto secondario** da cui si può derivare in qualche modo la sussistenza o meno del fatto principale (es.: dichiarazioni del testimone che ha sentito urlare una minaccia di morte).

**Inferenza
probatoria**



Ragionamento tramite cui il giudice, dalle informazioni fornitegli, trae le proprie conclusioni sull'esistenza o meno del fatto che la parte vuole dimostrare

**Regole
d'inferenza**



massima d'esperienza o **legge scientifica** utilizzata dal giudice per passare, dall'informazione fornitagli, alle proprie conclusioni in merito al fatto da provare ("criteri adottati" di cui all'art. 192 c. 1)



Es. di uso di una
massima di esperienza

Regola, basata sull'esperienza comune,
che esprime ciò che dovrebbe avvenire
nella maggior parte dei casi



Chi cammina su un terreno fangoso,
probabilmente si sporcherà di fango

Il vicino di casa dell'imputato testimonia di
averlo visto rientrare nel suo appartamento
con le scarpe e i pantaloni sporchi di fango



Giudice, tramite inferenza probatoria, conclude che,
probabilmente, l'imputato ha camminato su un terreno fangoso


Es. di uso di una legge scientifica

Regola generale, sperimentata e verificata, che esprime una relazione statisticamente rilevante fra due fatti



Non esistono due persone con sedici punti simili nelle impronte

Viene trovata, su una pistola, un'impronta che presenta sedici punti simili all'impronta dell'imputato




Giudice, tramite inferenza probatoria, conclude che è statisticamente probabile che l'imputato abbia impugnato la pistola



Ragionamento probatorio


Ragionamento induttivo



Dalla generalità dei casi simili a quello preso in considerazione (circostanza indiziante) si estrae una regola di condotta (la **massima d'esperienza**) da collocare nella premessa maggiore del sillogismo probatorio

- Generalizzazione relativa
- Ridotta base empirica
- Giudice è creatore di massime d'esperienza (es. del pittore con riferimento al rumore)
- Opinabilità della massima d'esperienza (ragazzo fuggiva perché impaurito oppure perché aveva commesso il reato? È tornato sulla scena del crimine perché innocente oppure perché voleva recuperare il coltello?)

Ragionamento deduttivo



Premessa maggiore: regola d'esperienza (chi acquista un coltello dopo una lite violenta e non sa darne spiegazioni, lo acquista con lo scopo di uccidere)

Premessa minore: circostanza indiziante (il ragazzo ha acquistato il coltello dopo una lite con il padre)

Conclusione: fatto provato (il ragazzo ha utilizzato il coltello contro il padre)





A1, A2, A3, A4, A5....

↓
REG (criterio
inferenziale)

→ Art. 192 c. 1 → giudice
deve dar conto dei **criteri
adottati** (motivazione
esterna)


ELEMENTO DI
PROVA

→
RISULTATO DI
PROVA





Il procedimento probatorio (chiave dinamica)



(2)

DISCIPLINA
CODICISTICA



Libro III
«**Prove**»

Titolo I
«Disposizioni generali»

Titolo II
«Mezzi di prova»

Titolo III
«Mezzi di ricerca della prova»



Le disposizioni generali del codice di rito → LIBRO III → vero e proprio microsistema del tutto privo di precedenti nelle codificazioni del continente europeo

→ titolo I

Art. 187

Thema probandum

Art. 188

Norma fondamentale sulla tutela della libertà morale della persona

Art. 189

Art. 190

Art. 190-
bis

Norme sull'ammissione della prova

Art. 191

Norma sull'invalidità della prova

Art. 192

Norma sulla valutazione della prova





Titolo I

«Disposizioni generali»

Oggetto della prova (art. 187)

delimita il requisito di pertinenza della prova

«Sono oggetto di prova i fatti ...»

«...che si riferiscono
all'imputazione, alla punibilità,
alla determinazione della pena o
della misura di sicurezza»

«...inerenti alla
responsabilità civile
derivante dal reato»

«...dai quali dipende l'applicazione
di norme processuali»



Libertà morale della persona nell'assunzione della prova (art. 188)

«Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti».



Estensione regola di acquisizione probatoria *ex art. 64 c. 2* a tutte le prove diverse dall'interrogatorio





Prove non disciplinate dalla legge (art. 189)



«Quando è richiesta una prova **non disciplinata dalla legge...**»



Soprattutto per consentire adeguamento al **progresso scientifico e tecnologico**

Inserimento di componenti **atipiche** all'interno di un mezzo **tipico**



**Art. 189 non può
essere la via per...**

introdurre prove
vietate dalla legge

aggirare i requisiti
delle prove tipiche




irritualità

≠


atipicità





LE TÉMOIN

Es. di aggiramento
delle garanzie, tramite
una pretesa etichetta
di «atipicità»



**Ricognizione
«informale»**



Prova atipica può essere acquisita solo se

idonea ad assicurare
l'accertamento dei fatti



risultati attendibili

non pregiudica la libertà
morale della persona

es.: ipnosi, macchina
della verità

Giudice deve **sentire le parti** sulle
modalità di assunzione della prova





Il «diritto alla prova»

Sistema **inquisitorio**



Monopolio del **giudice** in ricerca e acquisizione prove



Parti non godono di un vero e proprio diritto alla prova



Art. 299 c.p.p. 1930

«Il giudice ha obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che [...] appaiono necessari all'accertamento della verità»



Sistema accusatorio



Poteri probatori alle parti con giudice garante

Parti

- cercano le prove
- chiedono l'ammissione al giudice
- assumono le prove costituenti davanti al giudice

Giudice

- decide su richieste di ammissione
- dirige assunzione prove costituenti
- valuta le prove acquisite



Il «diritto alla prova» in capo alle parti ha quindi **diverse componenti**

Diritto di **ricercare** le prove

Diritto di **chiedere** l'ammissione della prova

Diritto di **esporre** le proprie considerazioni sulle prove precostituite

Diritto di **partecipare** all'assunzione delle prove costituenti

Contraddittorio «sulla» prova
(art. 111 comma 2 Cost.)

Contraddittorio «nella formazione della prova»
(art. 111 comma 4 Cost.)





Art. 190 disciplina condizioni di esercizio
del diritto all'ammissione della prova

«Le prove sono ammesse
a **richiesta di parte**»



Principio di disponibilità del
diritto alla prova → **facoltà e onore**
di chiederne l'introduzione in
giudizio

MA

«La legge stabilisce i casi
in cui le prove sono
ammesse di ufficio»



Potere di **supplenza** del giudice in
relazione all'eventuale inerzia delle parti
(principio dispositivo «attenuato»)



«Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti»



Parti hanno diritto all'ammissione della prova che non sia

Manifestamente
irrilevante

Manifestamente non
pertinente (con
riferimento al *thema
probandum* di cui
all'art. 187)

Manifestamente
inidonea a portare
una conoscenza
nel processo

vietata
dalla legge
(art. 197,
220)

manifestamente
superflua




1

Norme speciali: limitano il diritto all'ammissione della prova

Art. 189 → necessaria una valutazione in positivo dell'idoneità

NUOVA PROVA SCIENTIFICA (es. BPA)



Cass., sez. I, 21.5.2008, Franzoni, in *CED Cass.*, n. 240764 → Tecnica di indagine riconducibile al *genus* della perizia

2

Art. 190-*bis* → **condizione ulteriore**
(limitazione del diritto alla prova):
assunzione della prova dichiarativa deve
riguardare fatti o circostanze diversi o
essere necessaria in base a specifiche
esigenze

c. 1-*bis* Procedimenti di violenza sessuale e pedopornografia se il dichiarante è minore di 16 anni e, *in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità'* (*ratio*: protezione della fonte)

I. c. Procedimenti di cui all'art. 51 c. 3 *bis* (*ratio*: evitare il turismo giudiziario e l'usura della fonte)





La valutazione delle prove

Regola base è il **libero convincimento**


La valutazione spetta unicamente al giudice, ma deve essere **razionale e motivata**

Art. 192 c. 1 → **valutazione atomistica** (singoli elementi di prova)

Art. 546 lett. e → **valutazione olistica**



MA ci sono comunque dei limiti



1

Convincimento deve essere basato sul **materiale probatorio legittimamente acquisito**

No prove inutilizzabili

No prove nulle

Sono limiti indiretti al libero convincimento



Non viene detto al giudice che valore dare alle prove, ma **si riduce la base probatoria** su cui può esercitare il libero convincimento



Giudice deve essere in grado di illustrare il proprio convincimento in una motivazione logica e razionale

. 111 c. 6 Cost.: «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati»



art. 192 c. 1: «il giudice valuta la prova dando conto della motivazione dei **risultati acquisiti** e dei **criteri dottati**» → **valutazione atomistica** (singoli elementi di prova)



Art. 546 lett. e → **valutazione olistica** (intero materiale probatorio)



3

Criteri legali di valutazione contenuti nell'art. 192

A

«L'esistenza di un fatto non può essere desunta da **indizi** a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti»

Un fatto è dimostrabile tramite prove «indirette», soltanto se sono...

Persuasive, solide e resistenti alle obiezioni (ossia fondate su massime d'esperienza plausibili)

Puntuali

Plurime e convergenti in una unica direzione



Non vale per l'alibi

B

Le dichiarazioni dei coimputati, degli imputati accusati di reati connessi *ex art. 12*, o collegati *ex art. 371 c. 2 lett. b*, «sono valutate unitamente agli **altri elementi di prova** che ne confermano l'attendibilità»



Ratio: si tratta di soggetti coinvolti nel procedimento e quindi
Le dichiarazioni di tali persone possono essere valutate dal giudice **soltanto quando** altri elementi (da esse indipendenti) dimostrano la credibilità del dichiarante e l'attendibilità delle sue dichiarazioni



Necessità di riscontri

Intrinseci [attendibilità del dichiarante (personalità, passato, rapporti con i correi) + coerenza interna del racconto]

Estrinseci (altre prove)

4

Regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533)

ELABORAZIONE
GIURISPRUDENZIALE
Cass. Sez. un., 11.9.2002,
Franzese



CODIFICAZIONE CON LA L. 46
DEL 2006


Il giudice pronuncia sentenza
di condanna se **l'imputato
risulta colpevole del reato
contestatogli al di là di ogni
ragionevole dubbio.**





Beccaria

Ma questa morale certezza di prove è **più facile il sentirla che l'esattamente definirla**. Perciò io credo ottima legge quella che stabilisce assessori al giudice principale presi dalla sorte, e non dalla scelta, perché in questo caso è più sicura l'ignoranza che giudica per sentimento che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi siano chiare e precise l'ufficio di un giudice non consiste in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione, **per giudicarne dal risultato medesimo non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso**, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovar rei e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da' suoi studi. Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge quella che **ogni uomo sia giudicato dai suoi pari**, perché, dove si tratta della libertà e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza; e quella superiorità con cui l'uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno con cui l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio.



BECCARIA

rigorosamente la **certezza morale** non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata **certezza**, perché ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; **la certezza che si richiede per accertare un uomo reo è dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita.**

PATTERN

JURY INSTRUCTIONS


(Criminal Cases)

Prepared by the Committee on Pattern Jury Instructions


District Judges Association

Fifth Circuit


2012 Edition



A “reasonable doubt” is a doubt based upon reason and common sense after careful and impartial consideration of all the evidence in the case. Proof beyond a reasonable doubt, therefore, is proof of such a convincing character that you would be willing to rely and act upon it without hesitation in **making the most important decisions of your own affairs.**



CONCEZIONE SOGGETTIVA



N. 13328/08 R.G. Tribunale
N. 276865/06 N.R.


TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE NONA PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2011, il giorno 8 del mese di novembre, il Tribunale, composto dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1.dott.Teresa Casoria | Presidente estensore |
| 2.dott.Maria Pia Gualtieri | Giudice |
| 3.dott.Francesca Pandolfi | Giudice |

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)

nella causa penale

CONTRO

- AMBROSINO MARCELLO**, nato a Torre del Greco (NA) il 30.4.69, difeso dall'avv. **Antonio Cirillo**
LIBERO- ASSENTE
- BERGAMO PAOLO**, nato a Collesalveti (LI) il 21.4.43, difeso dall'avv. **Silvia Morescanti**

N. 14632/11 Sent.

Depositata

Oggi: 3/8/11

Il Cancelliere


DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Maria Pia Gualtieri
Estratto Contumaciale

Art. 548 c.p.p.

Notif.

Il

CONCEZIONE OGGETTIVA





Concezione oggettiva del ragionevole dubbio

Giudice può condannare solo se l'ipotesi di colpevolezza ha avuto un **elevato grado di conferma** nelle prove raccolte nel processo → quello che residua è un dubbio psicologico, una congettura, perché la spiegazione alternativa è implausibile (*speculative doubt*) → (USA: grado maggiore del 90%)

In realtà → si tratta di **probabilità logica e non statistica** (Cass. Sez. un., 11.9.2002, Franzese)



Ragionevole dubbio sussiste:

- se l'ipotesi ricostruttiva è contraddittoria o se non presenta un elevato grado di conferma (**dubbio interno**)
- se l'ipotesi alternativa di ricostruzione è plausibile e ragionevolmente motivabile (**dubbio esterno**)





Cass., Sez. IV, 12 novembre 2009, Durante, in *Ced. Cass.*, n. 245879

«la regola dell'oltre il ragionevole dubbio ha messo definitivamente in crisi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile rispetto alle altre. Ciò non sarà più consentito perché, per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l'eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all'assoluzione dell'imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole (deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma)»





3 fattori decisivi:

- a. **Quantità di informazione coerente**
- b. **Qualità delle regole di inferenza**
- c. **Maggiore semplicità o parsimoniosità dell'ipotesi ricostruttiva**





TITOLO II → MEZZI DI PROVA TIPICI

RINVIO

TESTIMONIANZA
(artt. 194-207)

ESAME DELLE
PARTI
(artt. 208-212)

CONFRONTI
(artt. 211-
212)

RICOGNIZIONE
(art. 213-217)

ESPERIMENTO
GIUDIZIALE
(artt. 218-219)

DOCUMENTI
(artt. 234-
243)





TITOLO III → MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA TIPICI

RINVIO

ISPEZIONI
(artt. 244-
246)

PERQUISIZIONI
(artt. 247-
253)

SEQUESTRI
(artt. 253-
263)

INTERCETTAZIONI
DI
CONVERSAZIONI
O
COMUNICAZIONI
(art. 266-271)

